

<b>SOLARIS</b> Cooperativa Sociale Onlus	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data</b> <b>15/05/2017</b>
---	---------------------	---



# **CODICE ETICO**

## **e comportamentale**

**(VERSIONE ESTESA)**

**Redatto da consulenti esterni - società TP&P Servizi Srl.**

**Approvato dal Consiglio di amministrazione il 15/05/2017.**

<b>SOLARIS</b> <b>Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data</b> <b>15/05/2017</b>
--	---------------------	---

## INDICE

<b>N.</b>	<b>PARAGRAFO</b>	<b>Pag.</b>
<b>I</b>	IL CODICE ETICO E LA CONDOTTA AZIENDALE	3
<b>II</b>	I VALORI E PRINCIPI FONDANTI DI BASE: CENNI STORICI	5
<b>III</b>	IL CODICE E GLI ILLECITI DI VOLONTÀ (DOLOSI) PREVISTI DAL DLGS. N. 231/2001	7
<b>IV</b>	IL CODICE E I REATI COLPOSI PREVISTI DAL DLGS. N. 231/2001	10
<b>V</b>	LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA/PENALE DELLA COOPERATIVA E IL CODICE ETICO: INTEGRAZIONE TRA ETICA AZIENDALE ED ETICA PARTECIPATIVA	11
<b>VI</b>	L'ETICA RISPETTO ALLA SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE AZIENDALE. I RAPPORTI E L'ETICA COMPORTAMENTALE DI BASE DA TENERSI CON I SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI ALLA COOPERATIVA	15
<b>VII</b>	MODALITÀ DI COMPORTAMENTO RISPETTO AGLI EVENTUALI REATI PRESUPPOSTO	20
<b>VIII</b>	FLUSSI DI INFORMAZIONE ALL'ORGANO DI VIGILANZA: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	27
<b>IX</b>	RISPETTO DEI PROTOCOLLI E DELLE PROCEDURE AZIENDALI	28
<b>X</b>	RICHIAMO SINTETICO AL CODICE SANZIONATORIO	29
<b>XI</b>	SINTETICA APPENDICE NORMATIVA DI BASE (I PRINCIPALI REATI PRESUPPOSTO AI SENSI DLGS 231/2001 (AGGIORNAMENTO ALL'APRILE 2017)	33
<b>XII</b>	COMPENDIO GIURISPRUDENZIALE	53

<b>SOLARIS</b> <b>Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data</b> <b>15/05/2017</b>
--	---------------------	---

## I

### IL CODICE ETICO E LA CONDOTTA AZIENDALE

Il presente Codice si ispira alla “Carta Etica” adottata da Solaris nel 2002.

Oggi il Codice Etico costituisce l'essenza aggiornata dei valori a cui Solaris conforma la propria quotidiana condotta aziendale assicurando l'obiettivo cooperativistico che la stessa giorno per giorno persegue.

Questo documento è, dunque, un fondamentale strumento per l'attuazione delle politiche di responsabilizzazione della cooperativa Solaris intesa quale insieme di soggetti, risorse e mezzi (materiali ed immateriali) tesi verso la missione quotidiana sociale, umana ed aziendale che poggia sulle seguenti linee direttrici:

- 1. l'etica:** quale complesso di diritti e doveri (anche morali) di ogni soggetto direttamente e/o indirettamente partecipante alla organizzazione, alla vita e gestione complessiva della cooperativa;
- 2. il paradigma teorico:** quale preminente punto di riferimento di base nella/della prevenzione dei comportamenti illeciti (ovverosia di scollamento dai principi etici di base) da parte di tutti coloro che operano all'interno o in favore della cooperativa;
- 3. l'esempio pratico:** quale aspetto che individua in concreto (e via via aggiorna in modo sensibile) la condotta etica e morale da tenere in concreto all'interno ed all'esterno della cooperativa (il Codice Etico è, infatti, parte integrante sia del Modello Organizzativo sia del Codice Sanzionatorio (previsti ed adottati ai sensi degli artt. 6 e 7 del Dlgs. n. 231 del 2001);
- 4. il contenuto:** quale insieme di principi rivolti a tutti i soggetti che entrano in contatto con Solaris a definizione dell'ambito delle relative responsabilità etiche e sociali, nonché ad integrazione e rafforzamento di tutte le norme ed i regolamenti dello Stato, delle regioni (della Lombardia in particolare) e delle istituzioni italiane ed europee;
- 5. la diffusione dei principi etici:** quale possibilità di conoscenza rivolta a tutti i portatori

<b>SOLARIS</b> <b>Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data</b> <b>15/05/2017</b>
--	---------------------	---

d'interesse della (e/o coinvolti dalla) cooperativa Solaris, quali, ad esempio, i soci, gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori, i volontari ed, infine, i fornitori e/o clienti sia pubblici che privati;

6. **l'esperienza:** quale attenzione da anni riservata da Solaris alle relazioni con i propri soci, utenti, clienti e collaboratori, nonché alla qualità dei servizi dalla stessa prestati nell'ambito delle strutture private o pubbliche attraverso le quali la missione socio-aziendale della cooperativa si esplica;
7. **la rappresentazione dell'essere:** il Codice Etico esprime in modo sintetico il *modus operandi* della cooperativa e dei suoi soci, i valori a cui tutti questi si ispirano, nonché le responsabilità etiche dagli stessi assunte nella conduzione delle quotidiane attività aziendali ispirate alla correttezza, imparzialità, riservatezza, nonché al rispetto delle persone tutte (sia fisiche che giuridiche) e dell'ambiente;
8. **l'integrazione dell'obbligo contrattuale posto a base del rapporto associativo e di lavoro:** l'osservanza delle norme e delle previsioni astratte contenute nel Codice Etico costituisce parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali derivanti dai rapporti di lavoro subordinato, per i lavoratori/soci dipendenti, nonché dai regolamenti contrattuali, per i collaboratori non subordinati;
9. **la consapevolezza delle possibili conseguenze:** l'essere messi a conoscenza e, dunque, l'essere consapevoli che dalla violazione delle norme etiche discende (anche) l'inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto societario (personale) di lavoro o di collaborazione e/o di fornitura, con ogni applicabile sanzione di legge, di Statuto o di contratto anche per il caso di violazioni dei principi portati dal Codice Etico;
10. **l'aggiornamento costante dell'etica:** quale obbligo della cooperativa di occuparsi dell'evoluzione del Codice Etico tenuto conto del cambiamento sociale e normativo interno ed esterno alla propria organizzazione;

<b>SOLARIS</b> <b>Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data</b> <b>15/05/2017</b>
--	---------------------	---

**II. l'esistenza dell'organismo di vigilanza:** quale attivo Organo di controllo collegiale che da circa dieci anni vigila costantemente sul funzionamento e l'osservanza del Codice stesso (ossia sull'applicazione dei principi e valori dallo stesso portati), tenuto conto del più ampio Modello di Organizzazione ad oggi vigente quale strumento gestionale che tiene conto di tutti gli ambiti e degli spazi aziendali in cui Solaris opera.

## II

### I VALORI E PRINCIPI FONDANTI DI BASE: CENNI STORICI

Solaris è una cooperativa sociale nata nel 1984 con l'intento di sviluppare servizi socio-sanitari ed educativi, finalizzati a favorire in particolare il sostegno e l'integrazione sociale di soggetti disabili e/o con problemi legati alle dipendenze.

Da oltre un ventennio, attraverso la scelta del “*non profit*” e l'adozione di una forma organizzativa coerente con i propri obiettivi storici, Solaris favorisce e promuove non solo il benessere dei propri utenti e delle loro famiglie, ma anche quello dei propri collaboratori, soci o semplici lavoratori, nonché della comunità locale nella quale essa opera.

Dal 1994, infatti, la cooperativa è iscritta nell'Albo Regionale delle cooperative sociali della Lombardia categoria “A” (ai sensi della legge n. 381/91) ed è anche divenuta O.N.L.U.S. di diritto.

La forma giuridica prescelta, quella della società cooperativa, ha (storicamente) rappresentato l'incontro migliore tra le possibili scelte etiche e quelle gestionali dell'impresa sotto forma di azienda.

Solaris, nel rispetto dei principi costituzionali e legislativi sulla cooperazione, riconosce i valori mutualistici sia verso i propri soci che verso soggetti terzi, anche ai sensi della suddetta Legge n. 381/1991.

La cooperativa da sempre opera la promozione della partecipazione diretta dei soci lavoratori nella gestione dell'attività d'impresa sociale secondo i seguenti concetti cooperativistici primari e, quindi, promuovendo l'etica del controllo trasparente **anche attraverso:**

<b>SOLARIS Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data 15/05/2017</b>
--	---------------------	---------------------------------------

- metodi e prassi di attenzione altamente professionali verso i soggetti in situazione di disagio, favorendo lo sviluppo della loro autonomia ed integrazione sociale, nel pieno rispetto delle esigenze e delle caratteristiche del singolo utente (per far ciò Solaris si impegna a mantenere un elevato standard di professionalità all'interno delle strutture e del personale impiegato, nonché a sollecitare le Pubbliche amministrazioni con le quali collabora, affinché mettano a disposizione tutte le risorse necessarie);
- metodi operativi d'eccellenza nei confronti dei soggetti con problematiche legate alle tossicodipendenze ed alle dipendenze in generale, anche attraverso l'elaborazione di programmi d'intervento personalizzati, attuati mediante il consenso degli interessati e tendenzialmente senza l'utilizzo di misure coercitive (ancorché previste dalle regolari procedure sanitarie);
- la responsabilizzazione dell'utente nella cura dello spazio, del denaro e delle proprie relazioni familiari, in modo da sviluppare un crescente livello di autonomia, finalizzato al reinserimento sociale e lavorativo, successivo alla fase strettamente terapeutica;
- l'attenzione che rivolge anche alle famiglie degli utenti, nei confronti delle quali la cooperativa realizza iniziative di sostegno e di accompagnamento ed alle quali, anche attraverso il presente Codice Etico, fornisce informazioni in merito alla propria organizzazione ed alle proprie politiche di gestione interna;
- il contrasto di ogni forma di prevaricazione e di discriminazione;
- l'agevolazione all'ingresso nelle proprie strutture unitamente al controllo delle attitudini, delle qualifiche e delle propensioni personali;
- la promozione delle capacità ed attitudini professionali dei singoli lavoratori;
- la continuità e stabilità lavorativa dei soci, mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro regolari, adeguati e tendenzialmente a tempo indeterminato onde permettere di sviluppare un sistema di lavoro prevalentemente stabile;
- la regolarità di pagamento degli stipendi dei lavoratori e delle competenze dei collaboratori e dei

<b>SOLARIS Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data 15/05/2017</b>
--	---------------------	---------------------------------------

consulenti;

- la sensibilità verso le problematiche dei lavoratori stranieri e delle donne lavoratrici, ivi considerando e/o realizzando attività differenziate e promuovendo iniziative volte al loro sostegno, al sostegno della loro prole e famiglie;
- l'attivazione di strumenti di conciliazione sociale al fine di favorire il benessere psico-fisico dei propri soci, dipendenti e collaboratori (incontri esplicativi; riunioni di servizio, spiegazioni semplici e rendicontante durante le assemblee dei soci ivi stimolando la partecipazione di tutti alla vita cooperativistica etc.);
- la gestione diretta dei servizi principali, senza tendenzialmente ricorrere a forme di parcellizzazione o a metodiche di sub appalto generalizzato;
- l'esternalizzazione selezionata e monitorata dei soli servizi che necessitano di specifiche conoscenze tecniche, che la cooperativa non possiede (in particolare, vengono tendenzialmente affidati all'esterno i seguenti servizi: pulizia e sanificazione degli ambienti; ristorazione; manutenzione di impianti e macchinari; lavanderia; cura e manutenzione del verde; elaborazione buste paga, contributi e assistenza fiscale; assistenza legale; servizi medici, infermieristici, psicologici);
- il trattamento dei lavoratori secondo rigidi principi di parità e di non discriminazione e, pertanto, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
- la promozione del confronto aperto, del dialogo e della partecipazione dei soci alla gestione reale ed informata della cooperativa anche al di là dei momenti assembleari di incontro previsti dalla legge (ad esempio: assemblea soci);
- il rafforzamento della cooperativa mediante l'associazione a consorzi e/o la partecipazione ad altre cooperative serie e qualificate.

<b>SOLARIS</b> <b>Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data</b> <b>15/05/2017</b>
--	---------------------	---

### III

#### **IL CODICE E GLI ILLECITI DI VOLONTÀ (DOLOSI) PREVISTI DAL DLGS. N. 231/2001**

Solaris, per evitare la commissione di delitti a volontà del soggetto agente, rispetta ed impone il rispetto di tutte le leggi e i regolamenti dell'Ordinamento Italiano ed Europeo in quanto:

1. nello svolgimento delle proprie attività, agisce sempre e solo nel rispetto sostanziale della legislazione e di tutti le norme (secondarie e/o regolamentari) vigenti nei territori nei quali si trova ad operare;
2. esige quindi dai propri soci, amministratori, *managers*, dipendenti in genere e da chiunque svolga, a qualsiasi titolo, funzioni di rappresentanza, anche di fatto, il rispetto di tutte le norme vigenti;
3. esige altresì dai predetti soggetti, comportamenti non solo normativamente ma anche eticamente corretti, ossia tali da non pregiudicare l'affidabilità morale e professionale della cooperativa;
4. si impegna ad adottare le ulteriori misure utili ed opportune affinché il vincolo del rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti, nonché dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate, sia fatto proprio e praticato da soci, amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché da consulenti, fornitori, clienti e da ogni soggetto con cui la cooperativa intrattiene rapporti di qualsiasi natura.

#### Per la gestione societaria, contabile, di bilancio ed utilizzo di risorse, Solaris:

1. persegue l'oggetto sociale nel rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti sociali, assicurando il corretto funzionamento degli organi sociali e di controllo nonché la tutela dei diritti patrimoniali e partecipativi dei soci, salvaguardando l'integrità del capitale sociale e del patrimonio;
2. garantisce il rispetto dei principi di veridicità e correttezza nella redazione di qualsiasi documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici,



<b>SOLARIS</b> <b>Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data</b> <b>15/05/2017</b>
--	---------------------	---

patrimoniali e finanziari, ancorché relativi alle sue partecipazioni nello svolgimento di servizi;

3. assicura la corretta tenuta dei libri sociali tutti di legge nel rispetto delle norme dello Stato e dello Statuto;
4. riconosce valore fondamentale alla corretta informazione dei soci, dei lavoratori e degli organi in ordine ai fatti significativi concernenti la gestione societaria e contabile;
5. per ogni operazione e transazione, si assicura che la stessa sia consona, correttamente autorizzata, registrata, verificata e verificabile, legittima, coerente e sempre posta in essere nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti tutte;
6. garantisce e vigila affinché l'utilizzo delle risorse (economiche, finanziarie, di accredito) sia regolato da protocolli e procedure che consentano la massima trasparenza ed assicurino la periodica rendicontazione.

Rispetto ai rapporti concorrenziali e di mercato Solaris:

1. si pone sempre lealmente sul mercato rispettando ed incentivando le regole della concorrenza e dell'abbattimento delle barriere all'entrata, colà ponendosi per il confronto aperto che la stessa vede come occasione di crescita e sviluppo aziendale e non come ostacolo da aggirare;
2. non offre, né accetta denaro o beni, sotto qualsiasi forma per promuovere o favorire la conclusione di affari a proprio vantaggio in violazione di leggi o norme vigenti.

Rispetto ai rapporti con gli organi e soggetti politici Solaris:

1. può (nel senso che non si preclude in toto di) contribuire in modo trasparente e lecito al finanziamento di associazioni volontaristiche, partiti politici, comitati, organizzazioni o candidati politici, purché ciò avvenga in modo trasparente, consono, congruo, informato e sempre nel pieno rispetto della legge e delle norme vigenti.

<b>SOLARIS</b> <b>Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data</b> <b>15/05/2017</b>
--	---------------------	---

Per la regolarità di ogni rapporto di lavoro Solaris:

1. s'impegna ad applicare (ed applica) ai propri soci lavoratori, dipendenti e/o collaboratori la legislazione ed i contratti di lavoro vigenti;
2. nell'adozione delle procedure attinenti a contestazioni disciplinari s'impegna a rispettare (e rispetta) in modo scrupoloso ed informato l'iter normativo e regolamentare a tutela dei diritti del lavoratore osservando tutti i relativi presupposti di legge.

Rispetto al collegamento con i Modelli di autocontrollo e le procedure tutte aziendali Solaris:

1. appronta ed aggiorna modelli di organizzazione, di gestione e di auto controllo, nonché adotta regole, procedure, criteri e conseguenti possibili sanzioni per rendere effettivo, ed effettivamente esigibile, il rispetto dei principi enunciati tenuto conto dell'evoluzione della normativa ed etica sociale.

#### IV

#### **IL CODICE E I REATI COLPOSI PREVISTI DAL DLGS. N. 231/2001 (L'AMBITO LAVORATIVO)**

Solaris esplicita in modo chiaro e rende noti pubblicamente, mediante un documento formale, i principi e criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, soprattutto in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tali principi e criteri si basano sulla:

1. **programmazione** della prevenzione. Solaris mira infatti ad ottenere un complesso coerente di norme e di prassi che formi un nucleo integrato di tecnica, di organizzazione del lavoro, di migliori condizioni relazionali, sociali e di influenza di tutti quei fattori sani che garantiscano la massima tutela dell'ambiente di lavoro;
2. **marginalizzazione** ed esclusione dei rischi a tutti i livelli lavorativi mediante la diffusione della cultura della prevenzione;
3. **valutazione dei rischi** che non possono essere evitati e sulla loro maggiore riduzione

<b>SOLARIS</b> <b>Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data</b> <b>15/05/2017</b>
--	---------------------	---

possibile;

4. **lotta** all'insorgenza di potenziali rischi all'origine;
5. **adeguatezza** del lavoro all'uomo per quanto concerne la concezione dei posti occupazionali e la scelta delle attrezzature mansionali e dei metodi di lavoro e/o di servizio;
6. **considerazione** del grado di evoluzione delle scienze, dell'arte, della tecnica;
7. **sostituzione** di ciò che è potenzialmente pericoloso (anche in termini di mera prassi operativa) con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
8. **programmazione** costante della prevenzione che passi in primo luogo dalla formazioni ed informazione degli operatori;
9. **valorizzazione** delle misure di protezione collettive senza trascurare le misure di protezione individuale;
10. **cultura** della elargizione di sempre aggiornate ed adeguate istruzioni operative ai lavoratori.

Tali principi di base sono perseguiti da Solaris per adottare le misure necessarie alla protezione della sicurezza e salute dei soci lavoratori, dei dipendenti e dei collaboratori tutti.

Gli stessi principi permeano le attività di prevenzione dei rischi professionali, in particolare attraverso l'informazione e la formazione dei soci e dei dipendenti, nonché l'approntamento evolutivo di una organizzazione aziendale adeguata ai vari campi operativi nei quali Solaris opera e dei mezzi aziendali necessari ad operare.

La cooperativa, sia ai livelli apicali che a livelli operativi di base, si ispira e si attiene scrupolosamente a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

## V

**LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA/PENALE DELLA COOPERATIVA E IL CODICE ETICO:  
INTEGRAZIONE TRA ETICA AZIENDALE E PARTECIPAZIONE**

<b>SOLARIS Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data 15/05/2017</b>
--	---------------------	---------------------------------------

Con l'introduzione della responsabilità “amministrativa” diretta della cooperativa (solo per certi versi assimilabile a quella “penale personale”), anche per gli eventuali illeciti rilevanti commessi da coloro che la partecipano e la vivono, si è resa necessaria l'adozione di una procedura di prevenzione e controllo che detti illeciti possa individuare e, dunque, prevenire, sulla base di una serie di principi etici.

Tale procedura intende ridurre il rischio in termini di probabilità di accadimento del fatto illecito, attraverso la costruzione di un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non eccezionalmente ed intenzionalmente.

Dati i contenuti dei Modelli e, soprattutto, viste le attività di informazione e formazione richieste per la loro efficacia diffusione, in Solaris è stata adottato un metodo procedimentale atto a diffondere ed applicare l'intero sistema c.d. etico.

E' stato invero attivato un processo di valutazione che, partendo dalla definizione e dalla valorizzazione dei principi connessi allo scopo istituzionale della cooperativa, ha permesso di sviluppare un sistema di prevenzione dei rischi da illecito che i vertici della cooperativa devono valorizzare ed attuare.

Il detto processo ha coinvolto – e costantemente coinvolge – gli organi sociali tutti della cooperativa anche nella loro funzione di definizione delle politiche aziendali e degli obiettivi e dei vincoli cui, poi, gli amministratori esecutivi, sono tenuti ad attenersi.

La volontà di adottare politiche di prevenzione degli illeciti è per Solaris la massima espressione istituzionale della cooperativa la quale ha, perciò, formalmente deliberato i contenuti e l'impianto generale del sistema, assegnando all'organo di amministrazione il compito di assicurarne l'attuazione e la diffusione.

Solaris ha poi attribuito all'Assemblea dei soci (quale organo e luogo di formazione del contratto sociale della cooperativa) il ruolo primario di “attivatore” del processo di prevenzione, prevedendo nello Statuto e negli altri documenti sociali, gli elementi basilari del profilo etico dell'impresa

<b>SOLARIS</b> <b>Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data</b> <b>15/05/2017</b>
--	---------------------	---

cooperativa, nonché il contenuto delle attribuzioni e dei poteri/doveri dati agli organi di amministrazione e di controllo.

In tale prospettiva il Consiglio di amministrazione ha, dunque, garantito all'Assemblea dei soci le necessarie informazioni così determinando un complesso di attribuzioni e competenze istituzionali (sistema delle deleghe) nonché di riferimenti organizzativi e procedurali idonei a conferire alla procedura di controllo i necessari requisiti di coerenza e concretezza in funzione della prevenzione dei possibili illeciti.

La direzione di Solaris, quale "parte" destinataria della principale delega istituzionale proveniente dal Consiglio di amministrazione, ha il compito di costantemente sottoporsi al controllo dell'organo di vigilanza, collaborare nell'identificazione dei nuovi possibili rischi, costantemente migliorare e perfezionare il sistema di prevenzione, organizzare l'attività, pianificare i processi, determinare (giorno per giorno) le migliori procedure per l'impresa cooperativa, garantendo sempre, in modo condiviso ed informato, la conformità dei comportamenti e delle azioni ai valori ed ai principi di base adottati.

Per Solaris la costruzione di un sistema di prevenzione prima, ed il suo perfezionamento poi, sono passaggi che presuppongono sempre di confrontarsi con l'insieme delle procedure, delle prassi e degli usi che rappresentano il complesso di principi, di rapporti sociali ed organizzativi della cooperativa. E ciò significa, in primo luogo:

- considerare ed attuare sempre lo Statuto ed i Regolamenti attuativi;
- rispettare le deleghe istituzionali, gli strumenti organizzativi, i manuali;
- attuare le discipline concernenti altri sistemi quali, ad esempio, quello della qualità e della sicurezza sul lavoro che, difatti, da parte di Solaris, vengono valutati ed integrati in modo coerente con il Sistema di prevenzione degli illeciti alla cui base risiede il presente Codice Etico.

Detto concetto di base è in Solaris garantito anche dal fatto che i componenti dell'Organo di

<b>SOLARIS</b> <b>Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data</b> <b>15/05/2017</b>
--	---------------------	---

Controllo (OdV) conoscono gli aspetti della cooperativa concernenti la gestione aziendale, la tematica della sicurezza e prevenzione suoi luoghi di lavoro, la normativa che ne ispira la realizzazione aziendale in termini di raggiungimento degli obiettivi etici portati dal Codice.

Nella filosofia e nella prassi aziendale di Solaris il sistema di prevenzione deve sempre rappresentare e poter ricostruire quindi, anche con nuovi inserimenti, e/o con la razionalizzazione dei riferimenti già esistenti, un quadro documentale così come nel seguito articolato:

1. **Codice Etico** che tiene conto dello Statuto, dei Regolamenti e di altri riferimenti etici (competenza dell'Assemblea ordinaria);
2. **Modello di Organizzazione** Gestione e Controllo che assicura il perseguimento degli obiettivi della cooperativa nelle diverse aree di competenza e di operatività (competenza del Consiglio di Amministrazione);
3. **Modelli Operativi Specifici Attuativi** (MOSA) riferiti specificatamente, per quanto occorre, ad ogni struttura di Solaris;
4. **Statuto** che identifica la specifica missione storica e attuale della cooperativa (competenza dell'Assemblea straordinaria);
5. **Regolamenti** di attuazione dello Statuto (competenza dell'Assemblea ordinaria), riguardanti lo sviluppo delle discipline applicative dei diversi istituti (socio lavoratore, azionisti di capitale, prestito, ecc.);
6. **Istituti di rappresentanza** riguardanti le modalità di rappresentanza dell'impresa cooperativa e di attribuzione delle responsabilità per l'esercizio dell'impresa (competenza del Consiglio di Amministrazione);
7. **Sistema di Controllo** (e di un organo di controllo indipendente ad esso correlato) che assicura una vigilanza costante sulle figure apicali e sui collaboratori strategici in modo da assicurare e determinare interventi preventivi, ovvero una adeguata reazione in caso di elusione dei principi di base e delle misure di sicurezza;

<b>SOLARIS</b> <b>Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data</b> <b>15/05/2017</b>
--	---------------------	---

8. **Procedure e Processi** (di competenza del Consiglio di Amministrazione) per la formazione della volontà dell'Ente (processi decisionali, protocolli etc.) e per lo svolgimento delle attività operative (la individuazione dei limiti e dei vincoli, la predisposizione delle fasi, delle approvazioni e rendiconti etc.).

Per Solaris i predetti riferimenti resteranno sempre costantemente valutati per dar vita a un sistema di prevenzione e controllo degli illeciti di tipo dinamico seppure saldamente ancorato ai valori guida intesi come missione etica validamente supportata da strumenti di organizzazione e gestione partecipati da tutti i soci e collaboratori della Cooperativa e rispetto ai quali la stessa diffonde e mantiene la cultura etica della consapevolezza.

## VI

### **L'ETICA RISPETTO ALLA SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE AZIENDALE. I RAPPORTI E L'ETICA COMPORTAMENTALE DI BASE DA TENERSI CON I SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI ALLA COOPERATIVA**

Nei rapporti con i soggetti terzi, sia utenti che fornitori e/o fruitori indiretti, Solaris si ispira a principi di lealtà, correttezza, trasparenza, rispetto delle norme e delle persone.

I dipendenti ed i soci della cooperativa ed i collaboratori esterni dovranno seguire comportamenti corretti nello svolgimento degli affari di interesse della cooperativa e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, indipendentemente dalla competitività del mercato e dall'importanza del servizio e/o dell'affare trattato in concreto.

Sono esplicitamente proibite tutte le pratiche, dirette, indirette, collaterali, di corruzione, frode, truffa, turbativa degli incanti (pubblici e privati) favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni (dirette e/o attraverso terzi) di vantaggi personali, patrimoniali e/o di carriera per sé o per altri.

#### **Rapporti con i soci**

<b>SOLARIS</b> <b>Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data</b> <b>15/05/2017</b>
--	---------------------	---

Solaris provvede alla più ampia diffusione della conoscenza del presente Codice Etico presso i propri dipendenti, soci, collaboratori e fornitori se del caso utilizzando un apposito *abstract*.

La cooperativa procede all'individuazione ed alla selezione dei soci e dei dipendenti (anche e soprattutto rispetto all'affidamento di funzioni direttive e/o operative qualificate) con assoluta imparzialità, meritocrazia, autonomia ed indipendenza di giudizio, nel pieno rispetto della normativa vigente, dello Statuto e delle procedure interne.

Solaris richiede che i propri collaboratori e soci conoscano ed osservino le prescrizioni del Codice Etico e che ne promuovano la conoscenza presso i dipendenti e soci neo-assunti e/o neo-entranti, nonché presso i terzi interessati dall'applicazione dello stesso con i quali vengano in contatto per ragioni del loro incarico o ruolo.

I soci hanno, in particolare, l'obbligo (riconoscibile) di:

- astenersi da comportamenti contrari alle norme del Codice Etico;
- esigerne il rispetto da parte degli altri colleghi;
- collaborare attivamente per la verifica e la segnalazione delle possibili (e/o potenzialmente concrete) violazioni con l'Organo di Vigilanza;
- rivolgersi ai propri superiori o ai membri dell'Organo di Controllo (o a chi riveste le funzioni superiori/direttive deputate) in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione del Codice Etico;
- astenersi dall'assecondare e/o omettere di denunciare qualsiasi richiesta di violare le norme che sia stata loro rivolta da chiunque;
- riferire tempestivamente di qualsiasi notizia in merito a possibili violazioni delle norme del Codice Etico.

Il socio lavoratore e/o il dipendente non potrà condurre indagini personali o riportare le notizie ad altri se non ai propri superiori e a coloro che rivestono le funzioni a ciò deputate (ossia all'Organo di



<b>SOLARIS Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data 15/05/2017</b>
--	---------------------	---------------------------------------

Vigilanza).

I dipendenti sono, quindi, tenuti a segnalare all'anzidetto Organismo di Vigilanza ogni violazione del Codice Etico di cui vengano a conoscenza diretta e/o indiretta.

Qualunque segnalazione del tutto infondata in quanto inventata e/o effettuata in mala fede al fine di arrecare nocimento a colleghi e/o collaboratori e/o all'immagine di Solaris potrà essere considerata infrazione e, quindi, sanzionata disciplinarmente secondo i regolamenti e le prassi di Statuto/CCNL.

Solaris pone la massima attenzione verso la valorizzazione delle risorse umane e a tale fine ritiene:

- il criterio della competenza professionale, dell'onestà e della correttezza di comportamento, fondamenti privilegiati per l'adozione di ogni decisione concernente la carriera e ogni altro aspetto lavorativo relativo al socio e/o al dipendente;
- che i soci e i dipendenti siano tenuti a porre in essere una condotta costantemente rispettosa dei diritti, delle attitudini lavorative e della personalità dei colleghi, dei collaboratori e dei terzi, indipendentemente dalla loro posizione gerarchica all'interno della cooperativa;
- che i soci e i dipendenti devono utilizzare correttamente i beni aziendali messi a loro disposizione salvaguardando, in generale, il valore del patrimonio aziendale (sia interno che esterno, sia materiale che immateriale);
- esistente il diritto dei dipendenti e dei soci a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella svolta nell'interesse della cooperativa, purché si tratti di attività consentite dalla legge e/o dal CCNL di settore, e/o dallo Statuto della cooperativa, nonché compatibili con gli obblighi assunti in qualità di soci e/o dipendenti;
- che i dipendenti e i soci debbano evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto (diretto e/o indiretto) con gli interessi di Solaris o che possano interferire con la loro capacità di assumere e/o svolgere, in modo imparziale e corretto, compiti e decisioni nel migliore interesse della cooperativa e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico;

<b>SOLARIS Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data 15/05/2017</b>
--	---------------------	---------------------------------------

- che ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse debba essere tempestivamente comunicata al superiore o alla funzione a ciò deputata (e nel caso in cui la stessa determini e/o possa costituire reato, immediatamente all'OdV).

### **I rapporti con i collaboratori ed i consulenti**

Solaris procede all'individuazione ed alla selezione dei collaboratori e dei consulenti con autonomia ed indipendenza di giudizio considerando quale prioritario parametro di scelta la capacità e la solerzia del collaboratore e non solo il prezzo dell'offerta.

Solaris non effettua le scelte dei propri consulenti e professionisti sulla base di offerte scontate, manifestamente irrisorie o che, comunque, tendano ad accaparrare la clientela mediante metodi promozionali basati sulla decurtazione verso il basso delle tariffe e dei parametri di legge applicabili all'elargizione della prestazione o del servizio.

Quanto stabilito al punto precedente per i soci ed dipendenti vale anche per i collaboratori e consulenti esterni, nei limiti dei rapporti intrattenuti con la cooperativa.

Comportamenti contrari ai principi espressi nel Codice Etico possono essere considerati grave inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e, quindi, motivo di lesione del rapporto fiduciario e giusta causa di risoluzione dei relativi rapporti contrattuali.

### **Rapporti con i clienti e i fornitori**

Nella gestione delle relazioni con i clienti e fruitori dei servizi, Solaris si attiene alle norme di legge, ai principi del presente Codice, al proprio Statuto, ai contratti in essere ed alle proprie procedure interne.

In particolare, è fatto obbligo a Solaris:

1. fornire ed acquisire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali e di regolamento, servizi e prodotti sempre di alta qualità, indipendentemente dal prezzo;
2. fornire accurate, tempestive ed esaurienti informazioni circa i servizi elargiti in modo tale

<b>SOLARIS Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data 15/05/2017</b>
--	---------------------	---------------------------------------

che il cliente e l'utente finale possa assumere decisioni consapevoli ed informate.

Nei rapporti di fornitura di beni e di prestazione di servizi, Solaris opera nel rispetto della normativa, dei principi del presente Codice, dei contratti in essere e delle procedure aziendali tutte.

I dipendenti e soci addetti alle relazioni ed ai rapporti con i fornitori e con i prestatori di servizi devono procedere alla selezione degli stessi ed alla gestione dei relativi rapporti secondo criteri di trasparenza, imparzialità e di correttezza, ivi segnalando all'Ufficio (e/o all'OdV) preposto l'esistenza o l'insorgenza di situazioni anomale (favori; prezzi scontati e/o di cortesia; elargizioni anomale; promesse di convenienza).

Nei rapporti nascenti da contratti di appalto (sia diretto che di subappalto), di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi è fatto obbligo ai vari destinatari delle norme del presente Codice, in particolare, di:

1. osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori;
2. non precludere ad aziende fornitrici qualificate, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura, adottando nella selezione criteri di valutazione oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti e non solo basate sul prezzo;
3. mantenere un dialogo aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali.

Gesti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità in questo ambito, sono tollerati solo ed unicamente nel caso in cui siano di assoluto modico valore e comunque tali da non pregiudicare l'integrità o l'indipendenza di giudizio di una delle parti e da non poter essere intesi come finalizzati ad ottenere vantaggi in modo improprio. In ogni caso, tale tipologia di spesa deve essere sempre autorizzata dal Responsabile del servizio e, dunque, documentata in modo adeguato seguendo la procedura interna.

Parimenti, è fatto divieto agli organi sociali, ai soci, al personale dipendente, ai collaboratori esterni ed in particolar modo in caso di esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, di ricevere e/o richiedere omaggi o trattamenti di favore non attribuibili a normali relazioni di cortesia.

<b>SOLARIS</b> <b>Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data</b> <b>15/05/2017</b>
--	---------------------	---

In tale ultima ipotesi è fatto obbligo di segnalare formalmente la situazione al proprio Responsabile e all'OdV.

### **Rapporti con cooperative e società concorrenti**

Solaris rispetta rigorosamente le regole mercantili e le disposizioni di legge in materia di concorrenza e, perciò, si astiene dal porre in essere comportamenti preclusivi, contro la piena e regolare concorrenza, ingannevoli, collusivi e, più in generale qualunque comportamento che possa integrare una forma di concorrenza sleale diretta e/o indiretta.

### **Rapporti con la Pubblica Amministrazione**

Nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione, con Enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse ovvero, in ogni caso, relative a rapporti di carattere pubblicistico e/o parapubblicistico, Solaris adotta la più rigorosa osservanza delle normative comunitarie, nazionali ed etico-aziendali applicabili.

La gestione di trattative, l'assunzione di impegni e l'esecuzione di rapporti, di qualsiasi genere, con la Pubblica Amministrazione, con Enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse o comunque di rapporti aventi carattere pubblicistico sono riservati esclusivamente ai soggetti preposti a dette funzioni aziendali che agiranno sulla base delle procedure all'uopo adottate.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, Solaris e ogni socio e/o dipendente, collaboratore o consulente della stessa, non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni dell'istituzione interessata al fine di ottenere il compimento di atti non conformi o contrari ai doveri di ufficio, in particolare offrendo o promettendo, direttamente o indirettamente, doni, denaro, favori o utilità di qualunque genere.

Il socio, il dipendente o il collaboratore che dovesse ricevere indicazioni di operare in violazione dei termini sopra esposti è tenuto a darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza (OdV).

## **VII**

### **MODALITÀ DI COMPORTAMENTO RISPETTO AGLI EVENTUALI REATI PRESUPPOSTO DI BASE**

<b>SOLARIS Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data 15/05/2017</b>
--	---------------------	---------------------------------------

Reati contro la pubblica amministrazione e rispetto ai rapporti con pubblici ufficiali

A tutti i collaboratori della cooperativa, nell'ambito dei rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (anche aventi ad oggetto atti e/o fatti e/o richieste diverse da quelle nascenti da contratti pubblici e/o privati), è comunque severamente vietato offrire o promettere agli stessi, anche mediante terzi o per interposta persona, denaro o qualunque altra utilità o beneficio, compresi doni, regalie, omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, salvo (in via di tolleranza) che siano di natura e valore tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore.

A tutti i soci, i dipendenti e collaboratori è altresì vietato utilizzare contributi, finanziamenti e sovvenzioni ottenuti da enti pubblici (Stato, Regioni, Enti locali, Enti Pubblici in senso stretto, Unione Europea) destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, a finalità diverse da quelle per le quali i detti finanziamenti sono sorti, anche solo in parte.

I collaboratori ed i soci della cooperativa, nei rapporti con la pubblica amministrazione, sono tenuti infine a fornire dichiarazioni e documenti recanti informazioni veritiere e pertinenti, nonché a collaborare attivamente nel caso in cui la pubblica amministrazione richiedesse chiarimenti in merito agli stessi.

Reati societari e la trasparenza della contabilità

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti e più in generale i preposti alla redazione dei documenti contabili e societari, i sindaci ed i liquidatori della cooperativa, devono redigere i bilanci, le relazioni le altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, nonché le comunicazioni destinate alle autorità pubbliche di vigilanza, mediante l'esposizione di fatti conferenti e rispondenti al vero, anche nel caso in cui si tratti di elementi soggetti a valutazione (discrezionale e/o tecnico discrezionale), in modo completo e trasparente, al fine di esporre in modo chiaro e veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della cooperativa e di non cagionare danni patrimoniali alla stessa e/o a terzi.

<b>SOLARIS</b> <b>Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data</b> <b>15/05/2017</b>
--	---------------------	---

Gli organi di controllo (contabile) della cooperativa, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni, devono aborreire la falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni e, perciò, devono attestare esclusivamente fatti rispondenti al vero, esponendo sempre in modo completo informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della cooperativa, in modo idoneo da fornire una rappresentazione veritiera, completa, chiara e trasparente della situazione economica e finanziaria della cooperativa.

Nel caso di elementi economici e patrimoniali fondati su valutazioni, tale valutazione deve essere effettuata nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e congruità, illustrando con chiarezza nella relativa documentazione i criteri che hanno determinato la valutazione del valore del bene e/o del servizio e/o, comunque, del cespite mano a mano in valutazione.

#### Tutela del patrimonio sociale e operazioni sulla azioni o sul capitale

Solaris promuove e tutela l'integrità del proprio patrimonio sociale.

Gli amministratori della cooperativa, in particolare:

- salvi i casi di riduzione del capitale sociale, non possono procedere alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti, né possono liberare i soci dall'obbligo di eseguirli (se non nei casi consentiti dalla legge);
- non possono ripartire utili, o acconti su utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, né possono ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- fuori dei casi consentiti dalla legge, non possono acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali della cooperativa, o della società controllante;
- non possono effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- non possono formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, o mediante

<b>SOLARIS Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data 15/05/2017</b>
--	---------------------	---------------------------------------

sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della cooperativa nel caso di trasformazione.

Solaris promuove la trasparenza e la collaborazione con i soci, con gli altri organi sociali e le autorità pubbliche di vigilanza.

Gli amministratori sono tenuti alla completa collaborazione con le attività di controllo o di revisione attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, e devono fornire con tempestività le informazioni, i dati ed i documenti rilevanti che siano richiesti dagli organi di controllo tutti (sia interni che esterni alla cooperativa).

Le medesimo obbligazioni devono essere rispettate da tutti i collaboratori, lavoratori e soci della cooperativa, nei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza e gli organi di controllo interni.

E' sempre severamente vietato effettuare atti simulati e/o fraudolenti, e/o artati al fine di determinare la maggioranza in assemblea.

#### Reati relativi alla violazione della normativa per la salute sul lavoro e sicurezza sul lavoro

Solaris diffonde la cultura della sicurezza, mediante l'informazione e la formazione del personale impegnato nei vari settori operativi, ai fini di rendere tutti i collaboratori consapevoli dei rischi sul lavoro e, dunque, dei comportamenti corretti da adottare.

La cooperativa gestisce il sistema della sicurezza sul lavoro mediante costante monitoraggio e aggiornamento del sistema stesso, individuando le fonti di rischio e tenendo conto delle modifiche normative e dell'evoluzione della tecnologia e del *modus operandi* di offrire i servizi sociali.

Tutti i collaboratori, interni ed esterni (dipendenti, soci, amministratori, consulenti) sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle relative norme e degli obblighi derivanti dalla normativa in tema di salute e sicurezza, nonché al rispetto di tutte le regole aziendali previste dalle procedure e dai regolamenti interni all'uopo adottati.

#### Reati informatici

<b>SOLARIS Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data 15/05/2017</b>
--	---------------------	---------------------------------------

A tutti i collaboratori della cooperativa è vietato:

- introdursi nel sistema informatico o telematico della cooperativa protetto da misure di sicurezza;
- procurare abusivamente, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
- danneggiare illecitamente il sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero favorire l'interruzione totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- intercettare fraudolentemente comunicazioni relative al sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedirle o interromperle, mediante qualsiasi mezzo;
- installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative al sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti, o comunque di pubblica utilità;
- distruggere danneggiare, rendere in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento, attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi;

#### Reati contro la personalità individuale

Tutti i collaboratori, dipendenti, soci della cooperativa che abbiano contatti con gli utenti dei servizi sociali devono tenere con gli utenti stessi comportamenti improntati all'assoluta correttezza e professionalità, evitando di assumere atteggiamenti non congrui alla loro professionalità e/o di



<b>SOLARIS Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data 15/05/2017</b>
--	---------------------	---------------------------------------

eccessiva (inutile) confidenza.

E' severamente vietato:

1. costringere gli utenti a prestazioni lavorative o sessuali anche solo sotto il potenziale profilo evocativo e/o virtuale, ovvero all'accattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento e/o lo svilimento personale, umano e/o d'utente sottoposto a terapia (anche intensiva);
2. indurre gli utenti a qualsiasi forma (diretta e/o indiretta) di prostituzione, ovvero favorirne o sfruttarne la realizzazione anche in forma meramente evocativa;
3. avere rapporti sessuali (anche in mera forma evocativa e/o virtuale) o compiere pratiche (anche lievi) a sfondo sessuale con tutti gli utenti, minorenni o maggiorenni (sia direttamente che indirettamente riferibili/collocabili in servizi e/o strutture di Solaris);
4. compiere atti sessuali e/o pratiche sessuali (anche meramente evocativi) con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, soprattutto se in cambio di (anche solo promesso) denaro e/o di altra utilità economica e/o suscettibile di essere considerata tale;
5. tentare e/o realizzare (anche solo in parte) esibizioni pornografiche (anche solo virtuali) o produrre materiale pornografico utilizzando (anche indirettamente) gli utenti (ovvero attraverso riprese e/o fotografie di parti del corpo degli stessi), ovvero indurre gli stessi a partecipare ad esibizioni pornografiche (anche solo meramente evocative e/o virtuali);
6. raccogliere, distribuire, divulgare, diffondere o pubblicizzare con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, materiale pornografico, ovvero distribuire o divulgare notizie o informazioni finalizzate all'adescamento (anche virtuale) o allo sfruttamento sessuale degli utenti;
7. procurarsi, realizzare e/o detenere materiale (anche in forma parziale) pornografico e/o porno-graficamente evocativo, anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali, in particolare se realizzato utilizzando minori degli anni diciotto e/o persone disabili, e/o incapaci di intendere e volere.

<b>SOLARIS</b> <b>Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data</b> <b>15/05/2017</b>
--	---------------------	---

### Corruzione privata

A tutti i collaboratori, soci e dipendenti della cooperativa, nell'ambito dei rapporti con i *partners* commerciali e finanziari, consulenti, clienti, fornitori, controparti negoziali e con tutti gli altri soggetti privati, è vietato offrire o promettere agli stessi, anche mediante terzi o per interposta persona, denaro o qualunque altra utilità o beneficio, compresi doni, regalie, omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, salvo (in via di mera tolleranza) che siano di natura e valore tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore.

In ogni caso, eventuali omaggi e atti di cortesia devono essere comunicati ai soggetti responsabili della funzione aziendale coinvolta.

### Ambiente e Salute (reati correlati)

Solaris considera l'ambiente e la natura valore fondamentale e patrimonio di tutti e, dunque, da tutelare e difendere in ogni stadio e processo lavorativo e di organizzazione e gestione aziendale.

A tal fine la cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, è impegnata a contribuire allo sviluppo e al benessere delle comunità in cui opera, perseguendo l'obiettivo di garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti, dei collaboratori esterni, dei clienti e delle comunità interessate dalle attività stesse anche riducendo l'impatto ambientale e promuovendo la cultura del rispetto delle risorse naturali e dell'ambiente naturale (da intendersi nella eccezione più estesa del termine: acqua, cielo, terra e fauna).

La cooperativa difatti, si impegna a gestire le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di ambiente, salute, sicurezza (quali valori che la stessa considera e valuta sempre in modo unitario, non potendo prescindere gli uni [salute] dagli altri [sicurezza sul lavoro e ambiente]). E difatti la gestione operativa dei servizi deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro anche attraverso il rispetto dell'ambiente.

La ricerca e l'innovazione tecnologica devono essere dedicate in particolare alla promozione di

<b>SOLARIS Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data 15/05/2017</b>
--	---------------------	---------------------------------------

servizi, prodotti e processi sempre più compatibili con l'ambiente e caratterizzati da una sempre maggiore attenzione alla sicurezza e alla salute degli operatori e, soprattutto dell'utenza finale dei servizi elargiti da Solaris.

La cooperativa si impegna a diffondere una cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi, e promuovendo comportamenti responsabili da parte di soci, dipendenti e collaboratori, i quali, nell'ambito delle proprie mansioni e funzioni, non solo partecipano al processo di prevenzione dei rischi ma anche di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi, dei terzi, dell'ambiente naturale.

## **VIII**

### **FLUSSI DI INFORMAZIONE ALL'ORGANO DI VIGILANZA: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**

Tutti i collaboratori, i direttori, gli amministratori, i dipendenti ed i soci della cooperativa Solaris che vengano a conoscenza di eventuali comportamenti illeciti (o che possono apparire incongrui rispetto al metodo aziendale) sono tenuti a segnalare gli stessi all'organo di vigilanza (OdV) che, a suo volta, caso per caso, valuterà l'applicazione di eventuali provvedimenti e sanzioni ivi seguendo il relativo proprio Statuto e secondo quanto previsto dal codice sanzionatorio.

In particolare, i collaboratori, i soci, gli amministratori, a seconda della propria mansione e collocazione aziendale nella cooperativa, dovranno effettuare le dovute segnalazioni anche in merito ai seguenti elementi/atti e/o fatti attuali e/o pregressi di almeno tre anni:

1. richieste di assistenza legale da parte di soggetti nei confronti dei quali la magistratura procede per i reati previsti dalla sopra richiamata normativa di cui al Dlgs n. 231/2001;
2. provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Dlgs. n. 231/2001;
3. decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
4. commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le

<b>SOLARIS</b> <b>Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data</b> <b>15/05/2017</b>
--	---------------------	---

ipotesi di reato di cui al Dlgs. n. 231/2001;

5. procedimenti disciplinari svolti e/o in corso di svolgimento;
6. sanzioni irrogate e provvedimenti di archiviazione;
7. prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare o trattative private;
8. *report* periodici in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di ambiente.

## **IX**

### **RISPETTO DEI PROTOCOLLI E DELLE PROCEDURE AZIENDALI**

Solaris, tenendo conto del proprio contesto aziendale, adotta specifici protocolli e procedure aziendali che, via via, implementa in base alle necessità e rilevanza concreta degli stessi.

I destinatari dei detti Protocolli (nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni) sono tenuti alla rigorosa osservanza delle procedure in essi previste.

La corretta attuazione dei protocolli garantisce, difatti, la possibilità di identificare i soggetti aziendali responsabili del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle operazioni.

A tal fine, i protocolli e le procedure prevedono (in particolare) che:

1. le singole operazioni siano svolte nelle varie fasi da soggetti diversi, le cui competenze sono chiaramente definite e conosciute all'interno dell'organizzazione, in modo da evitare che possano essere attribuiti poteri illimitati e/o eccessivi a singoli soggetti;
2. sia garantita la tracciabilità di ogni processo attinente l'attività aziendale, in modo da poter sempre ricostruire *ex post* le motivazioni poste alla base delle scelte operate, i soggetti responsabili ed ogni eventuale dato rilevante ai fini della valutazione della correttezza delle scelte operative;
3. ogni operazione sia supportata da adeguata, chiara e completa documentazione da conservare agli atti, in modo da consentire in ogni momento il controllo sulle motivazioni, le

<b>SOLARIS</b> <b>Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data</b> <b>15/05/2017</b>
--	---------------------	---

caratteristiche dell'operazione e la precisa individuazione di chi, nelle diverse fasi, l'ha autorizzata, effettuata, registrata e verificata.

## X

### **RICHIAMO SINTETICO AL CODICE SANZIONATORIO**

Ogni dipendente, collaboratore, amministratore, socio o fornitore di beni e servizi è tenuto a conoscere le norme contenute nel presente Codice Etico (che Solaris diffonde e pubblicizza, anche mediante mezzi informatici) e le norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione, derivanti dalla legge o da procedure e regolamenti interni.

Ogni dipendente, collaboratore, amministratore, socio o fornitore di beni e servizi deve, altresì, accettare in forma esplicita (e possibilmente scritta, ovvero mediante ricezione via PEC) i propri impegni derivanti dal presente Codice Etico, nel momento di costituzione del rapporto di collaborazione e, comunque, all'atto della sua adozione e/o aggiornamento.

In particolare, i dipendenti, collaboratori, amministratori e soci hanno l'obbligo di:

1. astenersi da comportamenti contrari alle norme contenute nel codice;
2. rivolgersi ai propri superiori, referenti aziendali o all'organo di vigilanza, in caso di richiesta di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle norme contenute nel Codice;
3. riferire tempestivamente ai superiori, ai referenti aziendali o all'Organo di Vigilanza qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili violazioni delle norme contenute nel presente Codice;
4. collaborare con le strutture deputate a verificare le possibili violazioni;
5. informare adeguatamente ogni terza parte con la quale vengano in contatto nell'ambito dell'attività lavorativa circa l'esistenza del Codice e gli impegni ed obblighi imposti dallo stesso ai soggetti esterni;
6. esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività;

<b>SOLARIS Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data 15/05/2017</b>
--	---------------------	---------------------------------------

7. in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo di conformarsi alle norme del codice, adottare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne.

Solaris per rendere efficace ed effettivo il Modello Organizzativo di autocontrollo ed il sistema normativo interno (Codice Etico, Protocolli, altre norme interne), ha approntato/evidenziato un appropriato meccanismo disciplinare, idoneo a sanzionare tutti coloro che commettono violazioni rispetto alla condotta tracciata dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo di prevenzione, ciò dal più basso al più alto dei livelli aziendali.

Precisamente, in caso di violazioni del Modello Organizzativo adottato dalla cooperativa, il sistema sanzionatorio sarà applicato con le seguenti modalità:

#### **Collaboratori interni**

Violazione di procedure aziendali e del codice etico (salvo configurino reati *ex* Dlgs. n. 231/2001, su cui *infra*)

E' applicata la procedura disciplinare prevista dallo Statuto dei lavoratori e dal CCNL Cooperative sociali (contestazione addebito; concessione di un termine di 5 gg. per fornire le relative giustificazioni) con eventuale sospensione cautelare dal servizio e dal compenso fino alla definizione del procedimento disciplinare.

Nel caso in cui la procedura disciplinare si concluda positivamente, al collaboratore sono corrisposti i compensi arretrati.

Nel caso in cui le giustificazioni presentate dal collaboratore non siano ritenute idonee, o in caso di assenza delle stesse entro il termine concesso, sono applicate le sanzioni previste dal CCNL Cooperative sociali, ossia:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione;

<b>SOLARIS Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data 15/05/2017</b>
--	---------------------	---------------------------------------

- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni;
- recesso per giusta causa nei termini previsti e tenuto conto della contrattazione collettiva.

### **Reati previsti dal Dlgs. n. 231/2001**

Prima dell'inizio del processo penale è applicata la procedura disciplinare prevista dallo Statuto dei lavoratori e dal CCNL Cooperative sociali (contestazione di addebito; concessione del termine di 5 gg. per fornire giustificazioni) con eventuale sospensione cautelare dal servizio e dal compenso fino alla definizione del procedimento disciplinare.

Nel caso in cui la procedura disciplinare si concluda positivamente per il soggetto alla stessa sottoposto, il collaboratore riprende immediatamente il servizio e la cooperativa provvede alla corresponsione delle retribuzioni o dei compensi arretrati.

Nel caso in cui le giustificazioni presentate dal collaboratore non siano ritenute idonee, o in caso di assenza delle stesse entro il termine concesso, sono applicate le seguenti sanzioni, a seconda del tipo di reato (cfr. l'appendici normativa di cui al capitolo XI in cui i vari reati vengono descritti):

- reati *ex artt. 24 e 25 Dlgs. n. 231/2001*: interruzione immediata del rapporto di collaborazione;
- reati *ex art. 24-bis*: a seconda della gravità del fatto: richiamo verbale; richiamo scritto; mutamento di mansioni, nel rispetto dell'art. 2103 c.c.; multa per un importo non superiore a dieci ore o, in caso di compenso periodico o forfettario, per un importo non superiore al 5% di tale importo; sospensione dal servizio e dal relativo compenso per un periodo non superiore a 15 giorni; recesso immediato dal rapporto lavorativo;
- reati *ex art. 25-ter e duodicies*: interruzione immediata del rapporto di collaborazione;
- reati *ex art. 25-quinquies*: interruzione immediata del rapporto di collaborazione;
- reati *ex art. 25-septies*, a seconda della gravità del fatto: richiamo scritto; mutamento di mansioni, nel rispetto dell'art. 2103 c.c.; multa per un importo non superiore a dieci ore o, in caso di compenso periodico o forfettario, per un importo non superiore al 5% di tale importo;

<b>SOLARIS Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data 15/05/2017</b>
--	---------------------	---------------------------------------

sospensione dal servizio e dal relativo compenso per un periodo non superiore a 15 giorni; recesso immediato dal rapporto lavorativo.

Nel caso in cui abbia inizio un processo penale nei confronti dei collaboratori, è prevista la sospensione cautelare dal lavoro e dal compenso (qualora ne ricorrano i presupposti atteso che, nei casi meno gravi, è possibile disporre lo spostamento del soggetto ad altre mansioni), fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza penale.

Nel caso in cui sia pronunciata sentenza di condanna, è applicata la cessazione del rapporto lavorativo con effetto dal momento della sospensione cautelare e, comunque, tenuto conto delle norme di legge applicabili.

Nel caso in cui sia pronunciata sentenza di proscioglimento, il consiglio di amministrazione prenderà gli eventuali provvedimenti da adottare in merito al reintegro del collaboratore e/o alla relativa corresponsione dei compensi arretrati.

### **Collaboratori esterni**

Si procederà a contestazione scritta dell'inadempimento, con idoneo termine al collaboratore per fornire le relative spiegazioni e ad eventuale sospensione dei pagamenti qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

Nel caso in cui le spiegazioni ottenute non siano ritenute idonee, o in caso di mancata risposta entro il termine concesso, comunque non inferiore ai trenta giorni, si procederà alla risoluzione del contratto, oltre ogni conseguente eventuale richiesta di risarcimento e/o indennizzo.

Le sanzioni sono proposte dall'organo di vigilanza e controllo al consiglio di amministrazione, che, di concerto con lo stesso organo di vigilanza, provvede alla relativa applicazione.

Le predette sanzioni e le modalità di applicazione delle stesse devono essere commisurate, oltre a quanto previsto nel presente codice relativamente alla tipologia di sanzione applicabile, agli elementi soggettivi ed oggettivi della violazione commessa nel caso specifico.

Il controllo del rispetto delle disposizioni del codice sanzionatorio è demandato all'organo di



<b>SOLARIS</b> <b>Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data</b> <b>15/05/2017</b>
--	---------------------	---

vigilanza, il quale, nella sua azione, deve potersi avvalere della fattiva e responsabile collaborazione di tutti i destinatari del modello stesso e, soprattutto, dei vertici della cooperativa (in particolare dei soggetti c.d. uditori delle/nelle riunioni trimestrali che l'OdV svolge). Tutti i portatori di interesse devono dunque impegnarsi a riferire all'organo di vigilanza qualunque violazione dello stesso Codice.

Al fine di evitare intollerabili pratiche dilatorie, il riscontro di infrazioni dovrà essere rapportato all'organo di vigilanza, il prima possibile in prima persona e per iscritto.

La cooperativa si impegna a mantenere la riservatezza delle segnalazioni, incoraggiando il senso di responsabilità di tutti i propri portatori di interessi.

## **XI**

### **SINTETICA APPENDICE NORMATIVA DI BASE (I PRINCIPALI REATI PRESUPPOSTO AI SENSI DEL DLGS 231/1001 [AGGIORNAMENTO AL MARZO 2017])**

#### **Reati contro la Pubblica Amministrazione**

##### **317 c.p. Concussione**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

##### **Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio**

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

##### **Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé

<b>SOLARIS</b> <b>Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data</b> <b>15/05/2017</b>
--	---------------------	---

o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni

**Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi

**Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari**

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

**Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

**Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio**

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

**Art. 321 c.p. Pene per il corruttore**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano

<b>SOLARIS</b> <b>Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data</b> <b>15/05/2017</b>
--	---------------------	---

anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

**Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione**

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

**322-bis c.p. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente

<b>SOLARIS</b> <b>Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data</b> <b>15/05/2017</b>
--	---------------------	---

pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi

**(sopra citato) 319-quater c.p. di cui alla L. 6/11/2012 n. 190 (G.U. 13/11/2012 n. 265)**  
**<<Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione>>**

All'art. 25, comma 3, Dlgs. n. 231/2001 viene inserito il richiamo al nuovo art. 319-quater c.p.1 regolante la fattispecie dell'<<indebita induzione a dare o promettere denaro o altre utilità>> nella quale sono state fatte confluire le varie condotte di induzione. Soggetti attivi di questo reato sono il

<b>SOLARIS Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data 15/05/2017</b>
--	---------------------	---------------------------------------

pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, mentre il fatto costitutivo è rappresentato dalla coartazione da parte del soggetto attivo della volontà del privato (ciò accade, ad esempio, quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induca il privato a sottostare a determinate sue richieste).

È prevista una punibilità anche per il privato qualora lo stesso non sia stato forzatamente indotto alla dazione/promessa, ma abbia conservato un margine di scelta criminale che giustifica l'applicazione di una pena (seppur limitata);

2.all'art. 25-ter, comma 1, Dlgs. n. 231/2001 viene ad aggiungersi la lettera "s-bis" nella quale si richiama l'art. 2635 c.c. 2, che è stato, appunto, riscritto dalla L. n. 190/2012 e che regola il reato di <<corruzione tra privati>>. L'applicabilità della fattispecie prevista nella disposizione in oggetto è sempre subordinata al fatto che la condotta non costituisca un reato più grave

### **Reati in tema di erogazioni pubbliche**

#### **316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato**

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni

#### **Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la

<b>SOLARIS</b> <b>Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data</b> <b>15/05/2017</b>
--	---------------------	---

sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito

### **Truffa e frode ai danni dello Stato**

#### **Art. 640 c.p. Truffa**

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;
- 2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante

#### **Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee

#### **Art. 640-ter c.p. – Frode informatica**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con

<b>SOLARIS Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data 15/05/2017</b>
--	---------------------	---------------------------------------

altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante

### **I reati societari**

Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni

#### **Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali**

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

#### **Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di

<b>SOLARIS Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data 15/05/2017</b>
--	---------------------	---------------------------------------

conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

**Art. 173-bis del T.U.F. (D.Lgs n. 58/1998) Falso in prospetto**

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

**Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione**



<b>SOLARIS Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data 15/05/2017</b>
--	---------------------	---------------------------------------

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

### **Tutela penale del capitale sociale**

#### **Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti**

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

#### **Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato

#### **Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante**

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

<b>SOLARIS Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data 15/05/2017</b>
--	---------------------	---------------------------------------

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto

#### **Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori**

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

#### **Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale**

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno

#### **Tutela penale del funzionamento della società**

##### **Art. 2625 c.c. Impedito controllo**

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di

<b>SOLARIS</b> <b>Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data</b> <b>15/05/2017</b>
--	---------------------	---

altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

**Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea**

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

**Art. 2637 c.c. Aggiotaggio**

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni

**Tutela penale delle funzioni di vigilanza**

**Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla

<b>SOLARIS Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data 15/05/2017</b>
--	---------------------	---------------------------------------

redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

#### **I reati relativi alla violazione della normativa per la salute sul lavoro e sicurezza sul lavoro**

**Art. 589 comma II c.p. Omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008.**

La norma prevede che nel caso di omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, l'agente è punito con la reclusione da due a sette anni.

Le prescrizioni previste dal predetto articolo 55 sono le seguenti: valutazione dei rischi e adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); adozione del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d), f) dell'articolo 28; violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte.

Si precisa che la sanzione è applicabile nei soli casi in cui la violazione sia commessa nelle seguenti aziende: nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f); in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

<b>SOLARIS</b> Cooperativa Sociale Onlus	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data</b> <b>15/05/2017</b>
---	---------------------	---

**Art. 589, comma II, c.p. Omicidio colposo commesso con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

La norma prevede che nel caso di omicidio colposo l'agente è punito con la reclusione da due a sette anni.

**Art. 590, terzo comma, c.p. Lesioni gravi o gravissime colpose, commesse con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

La presente norma prevede le seguenti pene per colui che cagiona ad altri, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, una lesione personale colposa: in caso di lesioni gravi la pena è della reclusione da tre mesi a un anno, o della multa da euro 500 a euro 2.000; in caso di lesioni gravissime la pena è della reclusione da uno a tre anni.

**Art. 22, comma 12-bis, del Dlgs 22/07/1998, n. 286 e Dlgs. n. 109/2012** (*Attuazione della direttiva 2009/52 sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che impiegano lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare e procedure di regolarizzazione 2012*).

La norma ha arricchito l'elenco dei reati che comportano una responsabilità diretta dell'ente/cooperativa, introducendo all'interno del DLgs. n. 231/2001 l'art. 25 *Duodecies* che recita così: <<*In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150mila euro*>>.

Il delitto di cui all'art. 22 comma 12bis del Dlgs. n. 286/1998 è quello commesso dal datore di lavoro che impieghi nella sua impresa lavoratori stranieri che siano privi di un regolare permesso di soggiorno; oppure il cui permesso sia scaduto, sia stato revocato o annullato, quando intercorre anche una delle seguenti circostanze alternative:

- A) i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
- B) i lavoratori siano minori di età (non lavorativa);
- C) i lavoratori siano sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento tali per cui

<b>SOLARIS Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data 15/05/2017</b>
--	---------------------	---------------------------------------

siano esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni in cui lavorano.

In altri termini, l'art. 25*duodeces* del Dlgs 231/2001 riconosce in capo agli enti una possibile responsabilità per lo sfruttamento di manodopera irregolare che può condurre alla condanna dell'ente a una pesante sanzione pecuniaria, quando ricorra una delle condizioni sopra previste (più di tre lavoratori irregolari; minorenni; situazioni di grave pericoli).

### **I reati informatici e le condotte criminose rilevanti per l'attività della cooperativa**

#### **Art. 491-bis c.p. Documenti informatici**

Se alcuna delle falsità previste dagli articoli 476 ss. codice penale, relative ai delitti di falso materiale ed ideologico, riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni delle medesime norme, concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

#### **Art. 615-ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale

<b>SOLARIS Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data 15/05/2017</b>
--	---------------------	---------------------------------------

del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio

**Art. 615-*quater* c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-*quater*

**Art. 615-*quinquies* c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329

<b>SOLARIS</b> <b>Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data</b> <b>15/05/2017</b>
--	---------------------	---

**Art. 617-*quater* c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

**Art. 617-*quinquies* c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*

**Art. 635-*bis* c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**



<b>SOLARIS</b> <b>Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data</b> <b>15/05/2017</b>
--	---------------------	---

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni

**Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata

**Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata

**Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in

<b>SOLARIS Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data 15/05/2017</b>
--	---------------------	---------------------------------------

parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

### **I reati contro la personalità individuale**

#### **Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.**

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

[La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi

#### **Art. 600-bis c.p. Prostituzione minorile**

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

<b>SOLARIS Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data 15/05/2017</b>
--	---------------------	---------------------------------------

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

**Art. 600-ter c.p. Pornografia minorile**

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici

<b>SOLARIS</b> <b>Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data</b> <b>15/05/2017</b>
--	---------------------	---

in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali

**Art. 600-quater c.p. Detenzione di materiale pornografico minorile**

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità

**Art. 600-quater.1 c.p. Pornografia virtuale**

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali

**Art. 609-undecies. c.p. Adescamento di minorenni**

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a cedere la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche

<b>SOLARIS Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data 15/05/2017</b>
--	---------------------	---------------------------------------

mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

## XII

### COMPENDIO GIURISPRUDENZIALE

**Cass. pen. Sez. Unite, 30/01/2014, n. 10561**

*Nel vigente ordinamento, è prevista solo una responsabilità amministrativa e non una responsabilità penale degli enti (ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231), sicché la società non è mai autore del reato e concorrente nello stesso.*

**Cass. pen. Sez. V, 18/12/2013 – 30/01/2014, n. 4677**

*Non è idoneo ad esimere da responsabilità amministrativa da reato, il modello organizzativo che prevede la istituzione di un organismo di vigilanza sul funzionamento e sulla osservanza delle prescrizioni adottate non provvisto di autonomi ed effettivi poteri di controllo, ma sottoposto alle dirette dipendenze del soggetto controllato.*

**Cass. pen. Sez. V, 18/12/2013, n. 4677**

*La responsabilità dell'ente, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, non trova certamente fondamento nel non aver impedito la commissione del reato. Invero, occorre verificare l'adeguatezza del modello organizzativo dell'ente, approntato per impedire che i vertici dell'azienda commettano determinati reati. In definitiva, non si tratta di una responsabilità oggettiva, giacché l'oggetto dell'esame è comunque conseguenza di un'attività volontaria e consapevole di chi ha elaborato il modello, lo ha approvato e reso esecutivo, trattandosi, dunque, di un giudizio strettamente normativo.*

*Il DLgs. n. 231 del 2001 parte dal presupposto che un efficace modello organizzativo e gestionale può essere violato solo se le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente abbiano operato eludendo fraudolentemente il modello stesso. Ne deriva che la natura fraudolenta della condotta del soggetto apicale rappresenta un indice rivelatore della validità del modello, nel senso che solo una condotta fraudolenta appare idonea a forzarne le misure di sicurezza.*

<b>SOLARIS Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data 15/05/2017</b>
--	---------------------	---------------------------------------

**Cass. pen. Sez. IV, 20/04/2016, n. 24697 (rv. 268066)**

*In tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, sussiste l'interesse dell'ente nel caso in cui l'omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, mentre si configura il requisito del vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento della produttività. (In motivazione, la Corte ha affermato che la responsabilità dell'ente, non può essere esclusa in considerazione dell'esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell'interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi).*

**Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09/06/2016) 16/08/2016, n. 34900**

*in tema di responsabilità da reato degli enti, il profitto del reato si identifica solo con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto e non può essere calcolato al netto dei costi sostenuti per ottenerlo o altrimenti determinato facendo ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico, quali il "profitto lordo" o il "profitto netto", ma si identifica con il concreto vantaggio conseguito dalla commissione del reato presupposto*

**Cass. pen. Sez. V, 28/11/2013, n. 10265**

*Ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa dell'ente, la legge non richiede necessariamente che l'autore del reato abbia voluto perseguire l'interesse dell'ente, nè è richiesto che lo stesso sia stato anche solo consapevole di realizzare tale interesse attraverso la propria condotta, come confermano la stessa previsione contenuta nell'art. 8, lettera a), D.Lgs. n. 231/2001 per cui la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è identificato o non è imputabile, e l'introduzione negli ultimi anni di ipotesi di responsabilità dell'ente per reati di natura colposa.*

**Cass. pen. Sez. IV, 25/06/2013, n. 42503 (rv. 257126)**

*L'istituto della sospensione condizionale della pena non è applicabile alle sanzioni inflitte agli enti a seguito dell'accertamento della sua responsabilità da reato ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, la cui natura amministrativa non consente l'applicabilità di istituti giuridici specificamente previsti*

<b>SOLARIS</b> <b>Cooperativa Sociale Onlus</b>	<b>Codice Etico</b>	<b>Redatto in data</b> <b>15/05/2017</b>
--	---------------------	---

*per le sanzioni di natura penale.*

**Cass. civ. Sez. Unite, 09/01/2013, n. 296**

*La responsabilità erariale è imputabile anche al soggetto che ha agito in forza di un rapporto organico con la società-persona giuridica che è beneficiaria di fondi pubblici. Tanto è che il discrimine è determinato non dalla qualifica soggettiva dell'agente ma dal criterio oggettivo di utilizzo dei fondi pubblici per scopi non conformi a quelli sottesi all'erogazione.*

**App. Milano Sez. II, 25/01/2012**

*Ad eccezione dell'ipotesi in cui il reato è commesso dal singolo "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (cioè quando viene meno il rapporto di immedesimazione organica), l'Ente potrà andare esente da responsabilità solo laddove fornisca prova di avere adottato ed attuato le misure necessarie per impedire la commissione di quello specifico reato.*

**Uff. indagini preliminari Milano, 28/04/2004**

*In relazione al requisito di cui all'art. 17, punto b, la normativa introdotta in Italia dal DLgs. 8 giugno 2001, n. 231 è **molto rigida** e prevede l'istituzione di **organi di controllo** dotati di autonomo potere di iniziativa, l'approntamento di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire, l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati, l'adozione di un efficace sistema di veicolazione delle informazioni all'interno della società, nonché l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare seriamente il mancato rispetto dei comportamenti e delle misure indicate. Da ciò ne consegue che non è sufficiente, per evitare la misura interdittiva, la produzione del generico codice etico che dovrebbe ispirare la condotta dei funzionari della società anche nei loro rapporti con l'estero.*